

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 13

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 92: esame di progetti di legge nelle Commissioni  
in sede legislativa)*

PRESENTATA DAI DEPUTATI

**SORO, BRESSA, LOMBARDI, MAGGI, POLENTA, GIORGIO PASETTO,  
MOLINARI, MONACO, CASTELLANI, CERULLI IRELLI, MARIO PEPE,  
MERLO, REPETTO, FIORONI, FERRARI, PALMA, NIEDDA, MORGANDO,  
DOMENICO IZZO, GIACALONE, CIANI, BORROMETI, CAMBURSANO,  
CANANZI, CAROTTI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica dell'articolo 92 del regolamento si prefigge lo scopo di rendere più generale il ricorso all'assegnazione in sede legislativa dei progetti di legge alle Commissioni permanenti e speciali, salvi i casi per cui la Costituzione, all'articolo 72, quarto comma, prescrive che si proceda all'esame nelle forme ordinarie della discussione in Assemblea.

Rimane fermo l'obbligo di chiamare l'Assemblea a deliberare sulla proposta di assegnazione ove ad essa venga formulata opposizione, non facendosi luogo a votazione e il progetto intendendosi assegnato in sede referente ove a opporsi sia il Go-

verno o un decimo dei componenti della Camera.

Rimangono altresì ferme le norme concernenti la remissione all'Assemblea nei casi contemplati dall'articolo 72 della Costituzione. Si fa pertanto riserva di presentare una più incisiva proposta di modifica regolamentare, dopo che la relativa disciplina costituzionale sia stata sottoposta a modifiche, che ci si augura possano intervenire nel quadro dell'atteso processo di riforme istituzionali. Un più ampio ricorso a procedure decentrate gioverebbe, infatti, alla speditezza e alla funzionalità del procedimento legislativo.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 92.

1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza.

2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.

3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 del presente articolo.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 92.

**1. Il Presidente propone, di norma, che i progetti di legge siano assegnati alle Commissioni permanenti o speciali, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione.** La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo, e il progetto è assegnato in sede referente, se l'opposizione è fatta dal Governo, da un decimo dei componenti la Camera **o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza.**

2. *Identico.*

3. Durante i periodi d'aggiornamento, il Presidente della Camera comunica **a ciascun deputato** la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data un presidente di gruppo o **venti** deputati **comunicano la propria opposizione**, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea **per i fini di cui al comma 1. Non si procede a ciò, e il progetto è assegnato in sede referente, qualora ad opporsi sia il Governo o un decimo dei deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, raggiungano tale consistenza.**

4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione.

6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73.

4. Il progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto **dei componenti la Commissione** lo richiedono.

5. *Identico.*

6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta **della maggioranza della Commissione o dei rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, abbiano in essa tale consistenza**, e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73. **Si applica la procedura di cui al comma 1.**